

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi e patrocini a soggetti terzi (enti pubblici e privati, persone singole e/o associate in Cooperative, Associazioni, Comitati e altri soggetti assimilabili) per iniziative rilevanti per la comunità e per il territorio regionale nonché per interventi ed opere che siano in linea con le finalità dell'Amministrazione (tutela e valorizzazione del territorio), volte pertanto a promuovere l'immagine e il prestigio dell'Ente Parco.

I contributi e patrocini possono essere concessi anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio del Parco, purché di diretto e stretto interesse per le finalità dell'Ente.

In ogni caso l'emblema ed il nome "Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini" così come tutte le espressioni da esso derivate, come ad es. "Parco dei Simbruini", sono di proprietà esclusiva del Parco ed è fatto divieto del loro uso senza preventiva autorizzazione.

Art. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento le seguenti parole ed espressioni avranno il significato che segue:

- **SOGGETTI BENEFICIARI:** i soggetti, terzi rispetto all'Ente Parco, che possono essere destinatari dei contributi e patrocini oggetto del presente Regolamento, ovvero gli enti pubblici e privati, le persone singole e/o associate in Cooperative, Associazioni, Comitati ed altri soggetti a questi ultimi assimilabili a norma di legge;
- **CONTRIBUTI:** provvidenze economiche a carattere occasionale, erogate dall'Ente Parco al fine di finanziare iniziative rilevanti per la comunità e per il territorio regionale nonché interventi ed opere che siano in linea con le finalità dell'Amministrazione, volte a promuovere l'immagine e il prestigio dell'Ente Parco;
- **PATROCINI:** riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale. A seguito della concessione del Patrocinio l'Ente partecipa alle iniziative spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito. Le medesime iniziative, quindi, dovranno essere pubblicizzate con il logo del Parco e del Sistema Regionale dei Parchi della Regione Lazio nonché con l'indicazione "*con il patrocino del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini*".

Art. 3

CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

La concessione dei contributi e patrocini di cui all'art. 2 è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) Compatibilità delle iniziative e delle attività proposte con le finalità istituzionali dell'Ente Parco, così come risultanti dalla Legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni; dalla Legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche ed integrazioni; nonché dal Piano d'assetto e dal Piano di Sviluppo Socio-Economico del medesimo Ente Parco;
- b) Rilevanza dell'iniziativa al fine della salvaguardia e della conservazione dei valori ambientali, storici e culturali dell'area sottoposta alla tutela dell'Ente Parco;
- c) Idoneità delle iniziative e delle attività proposte a contribuire alla valorizzazione dell'immagine del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e dei comuni ricadenti nell'area Protetta;
- d) Possesso da parte delle iniziative e delle attività proposte di un collegamento diretto con la realtà del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini nonché idoneità delle stesse ai fini del recupero e della valorizzazione delle tradizioni delle realtà locali;

Le iniziative e le attività che non rispettano i criteri di cui al precedente comma devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento e, conseguentemente, anche dalla possibilità di consentire ai soggetti proponenti l'accesso ai contributi e patrocini regolati dal presente atto.

Art. 4

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.parcomontisimbruini.it, dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.

Farà fede la data del timbro del protocollo dell'Ente Parco. Per iniziative particolarmente significative ed importanti, il Consiglio Direttivo può derogare a tale termine.

La domanda, recante la firma leggibile del legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Dichiarazione del richiedente di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziari ai sensi della vigente normativa;
- b) In caso di Associazioni e soggetti assimilabili, Copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati ed aggiornati dai quali si evinca che tra gli scopi sociali siano comprese le attività per le quali viene concesso il contributo (Nel caso in cui tali documenti siano già in possesso di questa struttura va presentata una dichiarazione che non sono intervenute variazioni);
- c) Copia fotostatica di un documento del sottoscrittore;
- d) Eventuale procura a rappresentare il soggetto richiedente.
- e) Dichiarazione attestante che per la stessa iniziativa non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati; in caso contrario, devono essere indicati i soggetti che hanno concesso o si presume concederanno il contributo con il relativo importo;

- f) Dichiarazione di impegno a pubblicizzare su tutti gli atti, manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliant, ecc. che l'iniziativa si svolgerà con il contributo del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
- g) Relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione degli scopi e delle finalità perseguite, in particolare in riferimento ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 6;
- h) Preventivo finanziario, dal quale devono risultare analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico e quelle derivanti da sponsorizzazioni o altri contributi richiesti o ricevuti da altri enti.

Art. 5

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le domande di concessione di contributo sono annotate in apposito registro informatico, secondo l'ordine cronologico di arrivo. Detto registro è di pubblica consultazione.

Il Servizio Promozione del Parco effettuerà l'istruttoria e la preventiva valutazione circa la valenza dell'iniziativa, la rispondenza della medesima con la strategia di azione dell'Ente Parco e la compatibilità con i parametri di cui al presente Regolamento.

Le iniziative ritenute ammissibili vengono trasmesse al Consiglio Direttivo per l'approvazione definitiva.

Le richieste esaminate dal Consiglio Direttivo ritenute ammissibili a contributo finanziario vengono elencate in apposita deliberazione con l'indicazione delle agevolazioni concesse.

ART. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per il riconoscimento del contributo gli uffici preposti terranno in debito conto i seguenti elementi di valutazione degli interventi, delle iniziative e delle attività cui le domande si riferiscono:

- a) Compatibilità delle iniziative e delle attività proposte con le finalità istituzionali dell'Ente Parco, così come risultanti dalla Legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni; dalla Legge regionale n. 29/1997; nonché dal Piano d'assetto e dal Piano di Sviluppo Socio-Economico del medesimo Ente Parco;
- b) Rilevanza dell'iniziativa al fine della salvaguardia, della promozione e della conservazione dei valori ambientali, storici e culturali dell'area sottoposta alla tutela dell'Ente Parco;
- c) Particolare rilevanza economica e occupazionale dell'iniziativa;
- d) Particolare valore dell'iniziativa ai fini del recupero, del restauro e della valorizzazione dei vari aspetti delle tradizioni e della cultura locale;
- e) Incidenza dell'iniziativa sul territorio del Parco valutando l'interesse: comunale, intercomunale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale

Art. 7

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà concesso nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base della disponibilità finanziaria fissata per l'esercizio in corso.

Il contributo non potrà essere assegnato allo stesso soggetto più di una volta nello stesso esercizio finanziario.

Art. 8

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La richiesta di liquidazione del contributo ottenuto va inoltrata entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'iniziativa, redatta su carta intestata del soggetto richiedente e recante la firma leggibile del legale rappresentante dello stesso; il firmatario dovrà attestare:

- a) l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) di aver pubblicizzato su tutti gli atti, manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliant, ecc. che l'iniziativa si è svolta con il contributo del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
- c) che per la stessa iniziativa non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati; in caso contrario, devono essere indicati i soggetti che hanno concesso o concederanno il contributo, con il relativo importo;
- d) indicazione delle modalità di riscossione (istituto bancario o postale, codice IBAN intestato al beneficiario del contributo).
- e) sintetica relazione descrittiva delle attività svolte e relativa documentazione comprovante l'avvenuta manifestazione (fotografie, inviti, manifesti, depliant, articoli di stampa, copia di produzioni video e audio, ecc.);
- f) prospetto di rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese complessivamente sostenute con indicazione dei giustificativi contabili di spesa (fatture, ricevute, ecc.). L'Ente Parco potrà richiedere copia dei giustificativi di spesa.
- g) Determinazione di rendicontazione, se trattasi di enti pubblici.

Le spese non sono ammissibili se riferite a:

- Giustificazioni contabili non intestate al soggetto beneficiario, ancorché regolari sotto il profilo fiscale;
- Causali non compatibili con l'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo;
- Incongruità tra la data di emissione del documento contabile e la data dell'iniziativa;
- Affitti, utenze, condomini, pulizie per immobili, se non imputati in quota parte;
- Acquisto di beni mobili o immobili, se non imputati in quota parte.

Nell'ipotesi in cui dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo sarà liquidato in misura ridotta.

Art. 9

REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Parco provvederà alla revoca del contributo nelle seguenti ipotesi:

- a) trasmissione di documentazione irregolare e/o comunque non conforme a quanto disposto dal presente Regolamento;
- b) trasmissione di documentazione di natura mendace o reticente;
- c) omessa o parziale trasmissione della documentazione prevista dal presente Regolamento, non giustificata da idonea e tempestiva documentazione;
- d) mancato rispetto dei termini e delle condizioni individuate dal presente Regolamento e dall'Ente Parco all'atto di concedere il contributo;
- e) mancata realizzazione dell'iniziativa nell'esercizio finanziario di riferimento
- f) modifica sostanziale del programma proposto dal beneficiario senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.

La revoca del contributo concesso comporta la restituzione della somma eventualmente già erogata in favore del soggetto beneficiario, maggiorata degli interessi legali, con salvezza di ogni ulteriore azione che l'Ente Parco ritenga opportuna al fine di tutelare la propria posizione.

Nel caso di presentazione di consuntivo di spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 10

CONTROLLI E RESPONSABILITA'

L'Ente Parco si riserva di effettuare controlli e verifiche sulle modalità e sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative ammesse a contributo.

L'Ente Parco resta estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione costruito tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi, per forniture di beni o servizi in conseguenza delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo.

I soggetti beneficiari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti, attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività, che esse si realizzano con il concorso dell'ente Parco.

Art. 11

CONCESSIONE DI PATROCINI

Il patrocinio, così come definito all'art. 2 del presente Regolamento, può essere concesso - oltre che ai soggetti beneficiari individuati allo stesso art. 2 - anche a società aventi scopo di lucro, di norma limitatamente alle sole iniziative "no profit" di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario.

Il servizio della Promozione del Parco effettuerà l'istruttoria e la preventiva valutazione circa la valenza dell'iniziativa, la rispondenza della medesima con la strategia di azione dell'Ente Parco, e la compatibilità con i parametri di cui al presente Regolamento.

Il Presidente del Parco, con proprio atto, provvede a concedere il patrocinio gratuito e l'autorizzazione all'uso del logo del Parco, previa istruttoria della richiesta da parte degli uffici competenti.

Quanto ai criteri previsti per il rilascio del patrocinio trovano applicazione i criteri di carattere generale di cui all'art. 3 del presente Regolamento nonché i criteri specifici individuati al successivo art. 6 del medesimo Regolamento

Art. 12

ONERI FINANZIARI

Per far fronte alle esigenze di spesa derivanti dal presente Regolamento l'Ente Parco impegnerà nel bilancio di previsione di ogni anno, all'apposito capitolo, una spesa compatibile con le esigenze derivanti da una corretta gestione finanziaria del bilancio dell'Ente.

Art. 13

MISURE DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del Presente regolamento, sia tramite il proprio sito internet che nelle proprie sedi, al fine di consentire una adeguata conoscenza di quest'ultimo da parte dei cittadini residenti nell'area di interesse dell'Ente parco ed in quella di competenza degli Enti locali territorialmente interessati.

Art. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

La concessione delle provvidenze previste dal presente Regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guide, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Consiglio Direttivo in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, ricreative, sportive, turistiche, folcloristiche e con altri fini di tipo sociale.

Art. 15

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.